

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C N. 22/C (2000-2001)

Riunioni del

1° marzo 2001
8 marzo 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DELL'1 MARZO 2001

1 - APPELLO A.S. PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PORRINA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 39 del 7.12.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Prima Porta Saxa Rubra/Saxa Flaminia Labaro disputatasi l'1.11.2000 nell'ambito del Campionato di 1^a Categoria, Girone D, adottava il provvedimento della squalifica fino al 31.12.2003 del calciatore Porrina Claudio per aver colpito il Direttore di gara con un calcio alla caviglia causandogli dolore (Com. Uff. n. 32 del 3 novembre 2000).

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.S. Prima Porta Saxa Rubra, chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 7 dicembre 2000, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Porrina Claudio dal 31.12.2003 al 31.12.2002.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'A.S. Prima Porta Saxa Rubra chiedendo l'annullamento della squalifica.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il calciatore Porrina quale autore del fallo ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Prima Porta Saxa Rubra di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AM- BROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIU- LIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

Il Procuratore Federale ha presentato appello dinanzi a questa Commissione, avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna proscioglieva dall'addebito di cui all'art. 1 C.G.S. in riferimento all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. i tesserati Davide Benvenuti, Sergio Visioli, Mario Daina, Ambrogio Mazzini, Paolo Maroli, Telesforo Parri, Bruno Casetti e Giuliano Ghelfi (C.U. n. 25 del 18 gennaio 2001).

Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del gravame; la decisione impugnata venne comunicata all'Ufficio di Procura Federale, per gli effetti di cui all'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S. - che non prevede particolari scelte del mezzo di comunicazione - via telefax datato 18.1.2001, ricevuto in pari data dal destinatario, come emerge dagli atti. Ma il Procuratore Federale preannunciò il reclamo, con richiesta degli atti ufficiali, solo il 24.1.2001, ovvero oltre il termine di tre giorni previsto dalla succitata norma.

È vero che alla Procura Federale venne anche spedito successivo avviso raccomandato il 22.1.2001, ma non v'è dubbio - proprio per la indicata possibilità di scegliere anche altro mezzo di comunicazione - che la decorrenza del termine di tre giorni debba ricollegarsi alla prima e utile notizia.

Deve pertanto dichiararsi inammissibile l'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

3 - APPELLO DELL'A.S. GINNY CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 GINNY CLUB/VIRTUS MIRABELLA DEL 9.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 18.1.2001)

L'Associazione Sportiva Ginny Club, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque, Serie D, del Comitato Regionale Campania, ha proposto reclamo avverso la decisione della competente Commissione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 48 del 18 gennaio 2001, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla gara Virtus Mirabella/Ginny Club per presunta posizione irregolare di "alcuni" dei tesserati della Virtus Mirabella.

Sostiene la reclamante che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto procedere agli opportuni accertamenti per verificare la regolare posizione dei calciatori della Virtus Mirabella pur non avendo il ricorso indicato quali dei partecipanti alla gara fossero in posizione irregolare.

Rileva questa Commissione che, a prescindere dall'esattezza o meno della decisione della Commissione Disciplinare sulla inammissibilità del ricorso per la sua genericità, l'attuale reclamo dell'A.S. Ginny Club deve comunque essere respinto in quanto la posizione di tutti calciatori che presero parte alla gara del 9.12.2000 per la Virtus Mirabella è risultata regolare ed in particolare quella dei calciatori Mazzarello Vincenzo e Di Dio Cosimo, tesserati rispettivamente a far data dal 24.11.2000 e dall'1.12.2000 vale a dire prima della gara in questione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ginny Club di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. TUSCAR AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TUSCAR/SERRE DEL 23.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Società Tuscar avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta alla stessa Società, in relazione alla gara Tuscar/Serre, valida per il Campionato di 1ª Categoria, l'ammenda di lire 150.000 "per danneggiamenti all'autovettura del D.G."

Avverso tale decisione propone appello l'A.C. Tuscar deducendo che il giudizio non corrispondeva alla realtà dei fatti.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ambito della disciplina sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Tuscar di Arezzo ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA POL. CASALFIUMANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALFIUMANESE/MONGHIDORO DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Off. n. 26 del 25.1.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in relazione alla gara Casalfiumanese/Monghidoro del 3.12.2000, con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 14 dicembre 2000, infliggeva alla Pol. Casalfiumanese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 e al calciatore Dall'Osso Manuel la squalifica fino al 2.12.2005, per avere questi, da tergo, con entrambe le mani e con estrema vigoria premuto sulle spalle dell'arbitro, che, perdendo l'equilibrio, cadeva all'indietro a peso morto battendo la testa. La partita veniva quindi sospesa e l'arbitro trasportato in ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo cervicale.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 26 del 25 gennaio 2001, sul reclamo proposto dalla Pol. Casalfiumanese avverso la decisione del Giudice Sportivo così decideva:

- respingeva la richiesta di audizione del calciatore Dall'Osso in quanto il reclamo non era stato da lui direttamente proposto;
- respingeva la richiesta di audizione delle persone indicate a discarico dalla Società Casalfiumanese;
- dichiarava improcedibile la richiesta di ripetizione della gara in quanto la comunicazione alla Società Monghidoro non era stata inoltrata all'indirizzo riportato sull'Annuario 2000/2001 edito dal C.R.E.R. ai sensi dell'art. 23 comma 5° C.G.S.;
- riduceva la squalifica inflitta al calciatore Dall'Osso fino al 2.12.2002.

Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Casalfiumanese, chiedendo preliminarmente l'audizione del calciatore Dall'Osso Manuel e di altre persone presenti alla gara, tra cui il sottufficiale dei Carabinieri in forza alla Stazione di Casalfiumanese e nel merito l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore, deducendo che la caduta dell'arbitro era stata fortuita e non determinata dalla spinta dello stesso calciatore e la conseguente ripetizione della gara, in quanto non terminata per l'infortunio involontario occorso all'arbitro. Chiedeva infine che venisse dichiarato che nessun risarcimento venisse riconosciuto all'arbitro stesso.

L'appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va rilevato che la richiesta di audizione del calciatore Dall'Osso non è ammissibile in quanto il ricorso è stato proposto dalla Società e il calciatore non può quindi essere considerato "parte" nel procedimento, ai fini e per effetti di cui agli artt. 26 n. 6 e 27 n. 3 C.G.S..

Del pari inammissibile è la richiesta di audizione di testimoni, in quanto, nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva concernenti infrazioni connesse alla svolgimento delle gare, in virtù del disposto di cui all'art. 25 n. 1 C.G.S., non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia unicamente le risultanze degli atti ufficiali.

Sotto questo profilo, pertanto, la decisione impugnata non merita alcuna censura.

Anche sotto il profilo dell'improcedibilità della richiesta di ripetizione della gara, per mancata comunicazione alla controparte ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare è immune da censure. La comunicazione, infatti, è stata inviata, a mezzo raccomandata, all'indirizzo ufficiale in Via Garibaldi, risultante dal foglio di censimento della Società e riportato nell'annuario edito dal Comitato Regionale.

Anche nel merito il reclamo è infondato.

Come risulta dal referto arbitrale, ampio, esauriente e non contraddittorio, confermato integralmente anche in sede di chiarimenti, il calciatore Dall'Osso spingeva con violenza il Direttore di gara appoggiandogli entrambe le mani sulle spalle. A seguito della spinta lo

stesso Direttore di gara, anche a causa del terreno scivoloso cadeva all'indietro e batteva la testa, non potendo portare a termine la gara per il successivo ricovero in ospedale.

In sede di giudizio disciplinare l'accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata.

Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo dell'appellante che fornisce una diversa versione dell'episodio. Neppure è dato riscontrare alcuna contraddizione nella descrizione del fatto effettuata dal Direttore di gara, in quanto, a causa del terreno scivoloso e della pressione delle mani sulla parte alta del corpo (le spalle), la evoluzione cinetica della spinta è pienamente compatibile con una caduta all'indietro, con conseguente trauma cranico dovuto all'impatto con il terreno.

La Commissione Disciplinare ha già valutato la gravità dell'episodio, considerandolo esaurito in un unico contesto e con effetti andati oltre le intenzioni reali del calciatore, riducendo di conseguenza la sanzione inflitta dal primo giudice.

La sanzione in concreto inflitta, così come rideterminata appare congrua e adeguata alla gravità dell'episodio e non appare suscettibile di ulteriori riduzioni.

Va infine dichiarata inammissibile la richiesta dell'appellante di dichiarare non risarcibile il danno riportato dall'Arbitro, in quanto sul punto non vi è stata alcuna decisione da parte degli organi di giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Casalfiumanese di Casalfiumanese (Bologna) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. LIZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PIEPOLI ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 25.1.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 dell'11 gennaio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva al calciatore Angelo Piepoli la squalifica fino al 7.1.2004, per avere, nel corso della gara Lizzano/Toritto, disputata il 7.1.2001 per il Campionato di 1ª Categoria, colpito l'Arbitro, alle spalle, con uno schiaffo.

Nell'interesse del proprio tesserato, la Pol. Lizzano reclamava avverso tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare, che, con la delibera riportata nel C.U. n. 25 del 25 gennaio 2001, riduceva la sanzione inflitta al 30.6.2003, rilevando che l'atto era stato di lieve entità e non aveva avuto conseguenze neppure dolorifiche.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la medesima società, che instava per una ulteriore riduzione della squalifica, attesa l'entità dell'episodio.

L'appello è fondato: proprio alla stregua del referto arbitrale e dei dati di valutazione esposti nella delibera impugnata, ritiene la C.A.F. equa e congrua una sanzione di squalifica fino al 31.12.2002.

Essendo l'appello accolto, va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Lizzano di Lizzano (Taranto), riduce al 31.12.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Piepoli Angelo. Dispone restituirsì la tassa versata.

7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 16/C - Riunione del 25.1.2001)

Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/C - Riunione del 25 gennaio 2001, la C.A.F. ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal G.S. Palleronese avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Tosca-

na relativa alla gara Monti/Palleronese disputata il 15 ottobre 2000, in quanto la reclamante non aveva inviato alla società controparte il preannuncio di reclamo di richiesta degli atti ufficiali.

Con ricorso proposto in data 2 febbraio 2001, il G.S. Palleronese chiede la revoca della predetta decisione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, depositando in copia fotostatica atti dai quali dovrebbe desumersi che il telegramma era stato regolarmente inviato alla U.S. Monti al servizio telegrafico di Stato tramite Internet ma non era stato inoltrato dalle Poste Italiane per errore sul circuito di spedizione dei telegrammi.

Il ricorso va respinto. È evidente, infatti, che nella specie non ricorre l'ipotesi di revocazione disciplinata dalla norma invocata dalla società ricorrente, che fa riferimento alla mancata produzione nel corso di un procedimento, per causa di forza maggiore o per fatto altrui, di atti rilevanti al fine della decisione (né altra ipotesi regolata dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva) ma la violazione di una norma procedurale - invio alla controparte nei termini stabiliti del preannuncio di reclamo - la cui inosservanza comporta la inammissibilità del reclamo.

Ciò senza dire che dall'esame degli atti allegati al reclamo non possono trarsi elementi certi a sostegno di quanto asserisce la società reclamante trattandosi di copie fotostatiche tra loro non collegabili (la nota di comunicazione del mancato invio del telegramma fa riferimento ad un telegramma di 490 bytes; il telegramma che sarebbe stato spedito all'A.S. Monti e allegato in copia è di 318 bytes).

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal G.S. Palleronese di Aulla (Massa) e dispone l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DELL'8 MARZO 2001

1 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2002 INFLITTA AL SIG. FERRAZZOLI FIORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

L'A.S. Sora ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, con la quale è stata confermata l'inibizione fino al 31.3.2002 del dirigente Fiorenzo Ferrazzoli, inflitta dal Giudice Sportivo.

La reclamante sostiene che il Direttore di gara avrebbe volutamente "calcato la mano" sui tesserati del Sora, riferendo i fatti in modo inesatto e tale da rendere più gravosa la posizione, in particolare, del dirigente Ferrazzoli.

Osserva questa Commissione d'Appello che la decisione impugnata risulta correttamente motivata con riferimento alle circostanziate e precise dichiarazioni dell'arbitro, confermate in sede di audizione diretta e non contestate se non in modo generico e privo di elementi probatori.

Quanto alla misura della sanzione inflitta al Ferrazzoli essa appare congrua, avuto riguardo anche ai doveri di comportamento che sono propri della sua qualifica di dirigente accompagnatore ufficiale di una squadra giovanile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLI DEL SIG. GAUCCI LUCIANO E DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, infliggeva a Gaucci Luciano, Presidente dell'A.C. Perugia, la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000, per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara e dell'organizzazione arbitrale nel corso di dichiarazioni rese alla Stampa dopo l'incontro Brescia/Perugia del 13.1.2001 e all'A.C. Perugia la sanzione dell'ammenda di pari importo per responsabilità diretta.

Avverso tale decisione propongono appello il Sig. Luciano Gaucci e l'A.C. Perugia, deducendo che le dichiarazioni alla Stampa di cui all'incolpazione costituivano soltanto una critica "colorita", ma non offensiva nei confronti del Direttore di gara e dell'intera organizzazione arbitrale.

Preliminarmente devono essere riuniti gli appelli per connessione oggettiva.

Nel merito i reclami sono infondati e vanno rigettati.

Nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano "La Repubblica", non oggetto di formale smentita, il Presidente Gaucci, si è, tra l'altro, così espresso: "Condanno l'atteggiamento dell'arbitro Borriello, la sua direzione a senso unico che ha rovinato due nostre partite... A Brescia ci hanno mandato un arbitro di Mantova e un guardialinee di Torino. I motivi? Li

lascio immaginare. Schierando Liverani, Tedesco e Baiocco ce la potevamo giocare con la Juve... Ci hanno tagliato le ali”.

Tali affermazioni, travalicano il legittimo diritto di critica e appaiono inequivocabilmente lesive della reputazione del Direttore di gara, accusato esplicitamente di parzialità e di una “direzione a senso unico”, nonché della reputazione degli organi arbitrali, con il riferimento a decisioni preordinate ad indebolire la propria squadra in previsione di un prossimo impegno agonistico contro una squadra di alta classifica.

Deve pertanto ritenersi realizzata la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. con la conseguente responsabilità dell’A.C. Perugia per responsabilità diretta.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Gaucci Luciano e dall’A.C. Perugia di Perugia, li respinge ed ordina l’incameramento delle relative tasse.

3 - APPELLI DEL SIG. MATARRESE VINCENZO E DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, infliggeva a Matarrese Vincenzo, Presidente dell’A.S. Bari, la sanzione dell’ammenda di lire 10.000.000, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara nel corso di dichiarazioni rese alla Stampa dopo l’incontro Roma/Bari del 14.1.2001 e all’A.S. Bari la sanzione dell’ammenda di pari importo per responsabilità diretta.

Avverso tale decisione propongono appello il Sig. Vincenzo Matarrese e l’A.S. Bari, deducendo che le dichiarazioni alla Stampa erano state tempestivamente smentite con lettera inviata al quotidiano “La Repubblica”, che aveva dato atto della smentita stessa con un trafiletto pubblicato il 18 gennaio 2001.

Preliminarmente devono essere riuniti gli appelli per connessione oggettiva.

Nel merito i reclami sono fondati e vanno accolti.

L’art. 1 comma 3 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altri soggetti o organismi operanti nell’ambito federale.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione il fondamento di tale infrazione va individuato nella sua pubblicità. Conseguentemente il tesserato a cui si addebita la violazione di cui al citato art. 1, qualora voglia escludere la sua colpevolezza deve rivolgersi alla direzione del giornale o della rivista che ha pubblicato le sue dichiarazioni e chiedere una pubblica smentita.

Nel caso in esame il Presidente del Bari, Vincenzo Matarrese, nello stesso giorno in cui sono state pubblicate le sue presunte dichiarazioni lesive, ha inviato una richiesta di smentita al responsabile della Redazione sportiva del quotidiano “La Repubblica”.

Invero tale richiesta non è stata proposta con le modalità di cui all’art. 8 della Legge sulla Stampa.

Tuttavia la smentita ha trovato un riscontro sul quotidiano “La Repubblica”, che in data 18 gennaio ha pubblicato sulle pagine sportive un articolo intitolato “Matarrese mai accusato Bolognino”, in cui si legge: “ottimista anche il Presidente Vincenzo Matarrese che smentisce le accuse pesanti all’arbitro Bolognino”.

L’articolo, da un lato, costituisce oggettiva conferma della richiesta di rettifica inviata dal Presidente Matarrese e, dall’altro sostanziale ammissione del giornale sulla fondatezza

za del merito della rettifica stessa, non smentendo l'asserita inesistenza delle dichiarazioni riportate nel primo articolo.

In linea di fatto deve pertanto ritenersi soddisfatto il requisito della pubblicità della smentita che esclude la colpevolezza del Presidente Matarrese e quella conseguente dell'A.S. Bari.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Matarrese Vincenzo e dall'A.S. Bari, li accoglie, annullando l'impugnata delibera e disponendo la restituzione delle relative tasse.

4 - APPELLO DELLA A.S. ORCIATICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/MARINESE GARZELLA D.D.R. DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

L'A.S. Orciatico proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara Orciatico/Marinese Garzella disputata per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "E", il 17 dicembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 1-2.

Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Giovannetti Gabriele in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per due giornate di gara nella Coppa Provinciale di 3ª Categoria e non aveva scontato tale squalifica nella stagione 1999-2000 in quanto la società di appartenenza non si era qualificata per le fasi successive del torneo.

L'A.S. Orciatico chiedeva, pertanto, che in applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, le venisse assegnata la vittoria a tavolino nella suddetta gara.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 25 dicembre 2001, respingeva il ricorso, rilevando che il calciatore non era stato utilizzato nelle prime due gare nella Coppa Toscana Marinese/Pro Livorno del 3 settembre 2000 e Pro Livorno/Marinese del 17 settembre 2000 e, pertanto, aveva scontato la squalifica.

Propone appello l'A.S. Orciatico deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare.

L'appello è fondato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia.

Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana.

Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è "una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni" e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell'attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. Il calciatore Giovannetti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed era pertanto in posizione irregolare nella gara disputata il 17 dicembre 2000.

L'appello, pertanto, deve essere accolto e deve infliggersi alla U.S. Marinese Garzella la punizione sportiva della perdita della gara ora indicata, in applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Orciatico di Lajatico (Pisa), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Ma-

rinese Garzella D.D.R. la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA U.S. RAMACCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 dell'1.2.2001)

Al termine della gara Ramacca-Aci Catena del 23.12.2000 (Campionato di 1ª Categoria - Girone E), secondo quanto esposto dagli atti ufficiali, l'arbitro, mentre superava il cancello d'ingresso agli spogliatoi, veniva colpito "da una pedata alla schiena, perdendo l'equilibrio". Nel suo rapporto l'arbitro afferma di aver fatto in tempo a voltarsi ed a riconoscere l'aggressore nel calciatore Gaetano Privitera (n. 9), in precedenza espulso, nel corso della competizione sportiva.

Il Giudice Sportivo, sulla base di tale referto arbitrale, ha inflitto al calciatore Gaetano Privitera, dell'U.S. Ramacca, la sanzione della squalifica fino al 23.12.2005 (Com. Uff. n. 32 del 4 gennaio 2001). Pronunciandosi sul reclamo dell'U.S. Ramacca, la Commissione Disciplinare, pur accogliendo la ricostruzione dei fatti emersa dinanzi al Giudice Sportivo, ha ritenuto che l'episodio, pur grave, verificatosi, circoscritto da un solo atto e privo di conseguenze dannose per l'arbitro, potesse dar luogo ad una diversa graduazione della sanzione; ha ridotto, quindi, la squalifica fino al 23.12.2003.

Con il reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Ramacca, afferma che l'arbitro è incorso in un errore di persona.

Secondo il reclamo il calciatore Gaetano Privitera, espulso nel corso della competizione, non avrebbe potuto raggiungere gli spogliatoi superando "la calca finale". Si produce, inoltre, la dichiarazione di colpevolezza di un altro calciatore dell'U.S. Ramacca (Domenico Pappalardo), che si dichiara responsabile del gesto violento contro l'arbitro.

Esaminati gli atti ufficiali di gara non si può non attribuire pieno carattere probatorio alla sicura indicazione dell'arbitro che trascrive, nel suo rapporto, il nome e il cognome e il numero di maglia del calciatore Privitera, che lo ha colpito. Non appaiono determinanti le considerazioni relative alla difficoltà per il calciatore espulso di trovarsi nel luogo in cui è accaduto l'episodio violento; né può attribuirsi valenza probatoria alla successiva dichiarazione del calciatore Pappalardo la cui presenza non è in alcun modo rilevata negli atti ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ramacca di Ramacca (Catania) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AL CALCIATORE DI MURO VINCENZO, PER N. 6 GARE, CACCAVALE MAURIZIO PER N. 4 GARE, E PASTORE IVANO, PER N. 3 GARE, SEGUITO GARA GIULIANOVA/NOCERINA DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001)

Avverso le sanzioni di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 156/C del 21.2.2001) e confermate dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001), a seguito della gara Giulianova/Nocerina del 18.2.2001 ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la Società Giulianova Calcio.

Per quanto attiene alla squalifica per sei gare inflitta al calciatore Vincenzo Di Muro l'appello pone in dubbio la precisione dei fatti ricostruiti dal referto dell'arbitro, che sarebbero in contrasto con quelle poste in evidenza dall'assistente arbitrale e afferma la necessità di una diversa e minore graduazione della sanzione, anche con riferimento a fattispe-

cie simili oggetto di differenti valutazioni da parte della giustizia sportiva. L'esame degli atti ufficiali di gara conferma il comportamento minaccioso, il tentativo di aggressione posto in essere dal calciatore Di Muro; è accertato anche il carattere offensivo delle frasi rivolte all'arbitro dallo stesso calciatore e pone in evidenza la particolare gravità di questi fatti plateali dinanzi al pubblico.

Per quel che riguarda il calciatore Maurizio Caccavale le chiare risultanze degli atti ufficiali non possono essere poste in dubbio dai mezzi di prova (testimonianze di due appartenenti al corpo della Polizia di Stato e videocassetta) giustamente ritenuti inammissibili dalla Commissione Disciplinare e richiamati nel reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F.; la gravità dell'episodio concretatosi nel comportamento del calciatore Caccavale appare nella sua portata emergente dal rapporto arbitrale.

Quanto, infine alla posizione del calciatore Ivano Pastore l'appello presentato dinanzi a questa C.A.F. eccepisce la validità probatoria del supplemento di rapporto acquisito, quanto al comportamento dello stesso Pastore, in sede di giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare. Il supplemento istruttorio condotto presso la Commissione Disciplinare conferma, superando qualunque incertezza, le risultanze degli atti ufficiali di gara ed appare correttamente acquisito e posto a base della delibera assunta dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e ordina l'incameramento della relativa tassa.

ORDINANZE

7 - APPELLI DEL SIG. ANDRIOLI DOMENICO E DELLA POL. LIBERTAS NICOLOSI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

8 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI ALLA S.S. LIBERTAS NICOLOSI, INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia a nuovo ruolo l'esame e la decisione degli appelli come sopra proposti dal Sig. Andrioli Domenico, dalla Pol. Libertas Nicolosi di Nicolosi (Catania) e dal Procuratore Federale.

